

**Parere al Comune di Bardolino sullo schema di regolamento per l'esercizio del servizio taxi, reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a seguito della verifica del recepimento del Parere n. 6/2019.**

L' Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), nella seduta del 24 ottobre 2019, premesso che:

- il Comune di Bardolino (di seguito: Comune), con nota del 18/03/2019 (prot. ART 2566/2019 in pari data), ha richiesto il parere preventivo sul nuovo schema di Regolamento per l'esercizio del servizio taxi, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'Autorità, con proprio parere n. 6/2019 del 19/06/2019 (di seguito: Parere), trasmesso al Comune con nota prot. n. 7449/2019 del 05/07/2019, ha formulato una serie di osservazioni alla luce delle quali non risultava possibile esprimere parere favorevole sullo schema di Regolamento esaminato, rappresentando, al contempo, la propria disponibilità ad esprimersi su un nuovo testo riformulato in recepimento di quanto indicato nel Parere stesso;
- il Comune, con nota dell'11/10/2019 (prot. ART 12229/2019 in pari data), ha trasmesso all'Autorità una nuova richiesta di parere preventivo sullo schema del nuovo Regolamento per l'esercizio del servizio taxi (di seguito, anche: Regolamento), rielaborato a seguito del Parere e da approvare con successiva deliberazione del Consiglio Comunale;
- il Comune, con nota del 15/10/2019 (prot. ART 12552/2019 in pari data), ha trasmesso all'Autorità una nota riguardante le motivazioni che supportano la decisione di non istituire la Commissione consultiva comunale;

esaminata la documentazione trasmessa, rinviando al quadro giuridico e regolatorio rappresentato nel precedente Parere n. 6/2019, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

#### **1. Contingente/incremento del numero di licenze - art. 37, comma 2, lett. m), numero 1, del decreto-legge 201/2011**

Come da indicazioni fornite dall'Autorità col sopracitato Parere, l'art. 8 del Regolamento avente ad oggetto il contingente è stato opportunamente integrato con l'inserimento di un nuovo comma (comma 4), che prevede la facoltà di rilasciare licenze temporanee, in considerazione di una domanda di servizi di trasporto non di linea caratterizzata da una forte stagionalità. Tale previsione risulta conforme al Parere che poneva l'attivazione di licenze temporanee come alternativa alla piena operatività di tutte le licenze taxi previste, colmando così lo scostamento rispetto al contingente individuato dalla regione.

#### **2. Organizzazione del servizio – art. 37, comma 2, lett. m), numero 2, del decreto-legge 201/2011**

Relativamente all'organizzazione del servizio, l'art. 36 dello schema di Regolamento è stato significativamente modificato nel senso indicato nel Parere, a partire dal titolo, che ora reca "Acquisizione della corsa". E' stata infatti ampliata la gamma di modalità consentite per l'acquisizione della corsa, prevedendo in particolare (art. 36, comma 1, lettera c) *"sistemi innovativi, competitivi e aperti di interconnessione, offerti dal progresso tecnologico, tra utenti e titolari di licenza taxi"*. Inoltre, al fine di chiarire la logica complessiva del nuovo articolo 36, al comma di 2, si specifica che *"il taxista è pertanto libero di utilizzare tutti i canali che ritenga opportuni al fine di acquisire le corse, senza limitazioni e/o vincoli imposti dal Comune e/o dagli organismi che erogano il servizio di radio taxi"*. Nel medesimo comma si stabilisce anche il divieto di ogni clausola

di esclusiva che vincoli il tassista a destinare tutta la propria capacità operativa ad un singolo radiotaxi, limitando l'incontro tra la domanda e l'offerta, restringendo così il confronto concorrenziale, con evidenti ripercussioni negative sui fruitori del servizio.

In riferimento all'opportunità, rilevata nel Parere, di istituire la Commissione consultiva comunale, si prende atto della motivazione fornita dal Comune circa l'intendimento di non istituirla <<in applicazione dell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: "Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi" [...] "gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi">>. Si richiama invece quanto già riportato nel Parere circa l'opportunità di avviare un periodo di sperimentazione con riferimento al taxi ad uso collettivo.

### **3. Struttura tariffaria e tariffe predeterminate - art. 37, comma 2, lett. m), numero 3, del decreto-legge 201/2011**

L'art. 41 del Regolamento, avente ad oggetto le tariffe, è stato opportunamente integrato secondo le indicazioni fornite nel Parere.

Viene introdotto il tariffario, che dovrà essere esposto all'interno delle vetture taxi, pubblicato sul sito *web* istituzionale del Comune e nei punti di maggiore affluenza turistica (ad es., Ufficio d'informazione ed accoglienza turistica), tradotto almeno in lingua inglese e dovrà includere tutte le componenti del sistema tariffario vigente e le principali condizioni di trasporto; il tariffario dovrà inoltre riportare i riferimenti dell'Ufficio SUAP cui indirizzare i reclami, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento.

La nuova formulazione del comma 3 dell'art. 41 prevede l'istituzione di uno sconto tariffario del 20% da applicare all'importo finale del tassametro per le corse richieste da ultrasessantenni e da disabili e, infine, il nuovo comma 4 prevede l'introduzione di tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti. Al riguardo, si rammenta quanto già riportato nel Parere circa l'opportunità di avviare un periodo di sperimentazione.

### **4. Qualità dell'offerta - art. 37, comma 2, lett. m), numero 4, del decreto-legge 201/2011**

Ai fini di un miglioramento della qualità del servizio offerto, come da indicazioni contenute nel Parere, il Regolamento prevede all'art. 52 che il Comune promuova l'adozione da parte delle organizzazioni di categoria di una Carta dei servizi, che dovrà ispirarsi a principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia; nel medesimo articolo, il Comune si impegna affinché tale Carta dei servizi venga aggiornata ed applicata a partire dal 2020; inoltre, al fine di monitorare qualitativamente il servizio, è stato disciplinato che i sondaggi presso l'utenza avvengano tramite apposito questionario di *customer satisfaction* concordato con le stesse organizzazioni di categoria.

In relazione all'indicazione di aumentare l'accessibilità dell'ufficio preposto al ricevimento dei reclami, è stato opportunamente integrato l'art. 51, disponendo che sul tariffario siano indicati casella di posta elettronica e numero di telefono dell'Ufficio SUAP, al quale dovranno essere indirizzati eventuali reclami sul servizio taxi.

E' inoltre previsto al comma 2 dell'art. 30, che i veicoli immessi in servizio successivamente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento, sia in caso di rilascio di nuove licenze che di sostituzione di veicoli, risultino a basso impatto ambientale e attrezzati per il trasporto di utenti disabili gravi con obbligo di incarozzamento. Inoltre, tra gli obblighi specifici dell'esercente il servizio taxi, è prevista la consegna al cliente di una ricevuta di pagamento che contenga l'identificazione del taxi, la data e l'orario della corsa, il percorso effettuato e l'importo pagato (art. 24, comma 1, lett. d).

In linea con quanto suggerito dall'Autorità, è stato altresì integrato l'art. 14 introducendo le seguenti materie d'esame: lingua inglese obbligatoria e altra lingua straniera (francese, tedesco, spagnolo) come titolo preferenziale, conoscenza di applicazioni innovative ICT, tecniche di primo soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente.

Si valuta positivamente, anche sotto il profilo della qualità del servizio, l'introduzione dell'utilizzo dei sistemi innovativi, competitivi, aperti di interconnessione, i quali, consentendo al tassista di utilizzare tutti i canali possibili per l'acquisizione delle corse, contribuisce a semplificare e facilitare l'accesso al servizio stesso (art. 36).

Si rileva infine l'opportunità di eliminare al comma 4 dell'art. 2 "Definizione dei servizi" del Regolamento l'inciso "*ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento*", in quanto tale comma è dedicato al servizio di noleggio con conducente, mentre la nuova disciplina dell'art. 36 riguarda esclusivamente l'acquisizione della corsa mediante taxi.

Alla luce di quanto sopra, verificato il recepimento delle indicazioni contenute nel Parere n. 6/2019, si esprime parere favorevole sullo schema del nuovo Regolamento per l'esercizio del servizio taxi trasmesso in allegato alla richiesta pervenuta dal Comune di Bardolino con nota dell'11/10/2019 (prot. ART 12229/2019 di pari data).

Il presente parere è trasmesso al Comune di Bardolino e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 24 ottobre 2019

Il Presidente  
Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)